

Ufficio Documentazione e Studi

DECRETO LEGGE N. 118 DEL 2021. CRISI D'IMPRESA E GIUSTIZIA

Per sostenere le imprese e consentire loro di far fronte agli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica, con il **decreto legge n. 118 del 24 agosto 2021**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 agosto 2021, approvato dal Senato il 13 ottobre e ora definitivamente dalla Camera dei deputati, vengono introdotte misure urgenti in materia di **crisi d'impresa** e di **risanamento aziendale**, oltre ad ulteriori misure in materia di **giustizia**.

In un quadro complessivo che si inserisce all'interno delle risoluzioni approvate sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), è stata avvertita la necessità non solo di prevedere strumenti che incentivino le imprese ad individuare **alternative percorribili ai fini della ristrutturazione** o del risanamento aziendale, ma anche di intervenire sugli istituti di soluzione concordata della crisi per agevolare l'accesso alle **procedure alternative rispetto al fallimento**.

Gli interventi hanno riguardato, in particolare, il **rinvio al 16 maggio 2022** dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019), per adeguarne gli istituti alla direttiva dell'Unione Europea 2019/1023, e l'introduzione della procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

In pratica, su impulso dell'imprenditore si cerca un risanamento e si dà la possibilità di avere un supporto attraverso degli esperti, che lo affiancano ma non lo sostituiscono, attraverso la piattaforma telematica gestita dal sistema delle Camere di commercio, con misure protettive che riguardano tutti i crediti che coinvolgono i diritti del lavoratore e una serie di possibilità di rinegoziare i contratti. Questo impianto di composizione negoziata della crisi consente all'imprenditore di chiudere un contratto con uno o più creditori, di fare una convenzione di moratoria, di ristrutturare il debito oppure di procedere con un piano di risanamento, un concordato semplificato o nel caso di grandi imprese con l'amministrazione straordinaria, con benefici di carattere fiscale e misure di protezione.

Per quanto riguarda il settore della **Giustizia**, si prevedono tra le altre cose un **aumento dell'organico di 20 magistrati** per assicurare l'adeguata attuazione di una cooperazione rafforzata nell'ambito della Procura europea e un **concorso** per coprire i posti vacanti per **500 magistrati**.

Ecco comunque, di seguito, le principali misure contenute in un provvedimento di cui il gruppo del Partito democratico, come ha sottolineato <u>nel suo intervento in Aula l'on.</u>

<u>Alfredo Bazoli</u>, pur avendo preferito una più ampia interlocuzione preliminare nel

merito, condivide obiettivi e finalità, a cominciare dalla possibilità, finalmente, di una "emersione tempestiva della crisi d'impresa".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia (Approvato dal Senato) AC 3314 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alla II Commissione Giustizia in sede Referente

DIFFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART. 1)

Viene rinviata al **16 maggio 2022**, rispetto alla data prevista del 1° settembre 2021, per assicurare una maggiore gradualità nel passaggio normativo, l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.lgs n. 14 del 12 gennaio 2019).

Fa eccezione del Titolo II, concernente le **procedure di allerta e di composizione** assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023. Questo per poter sperimentare l'efficienza e l'efficacia della composizione negoziata istituita con il presente decreto, per rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della crisi d'impresa e per allineare l'entrata in vigore dell'allerta esterna ai tempi di rinvio disposti con la modifica dell'articolo 15 dello stesso Codice disposta con il decreto "Sostegni".

PROROGANOMINA ORGANI DI CONTROLLO SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E SOCIETÀ COOPERATIVE (ART. 1-BIS)

Prevista la proroga alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 del termine temporale per la prima nomina del revisore o degli organi di controllo da parte di talune società a responsabilità limitata e società cooperative, in ottemperanza alle modifiche apportate al Codice civile dall'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (ART. 2)

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, introdotta con questo articolo, è una delle principali novità del decreto. Obiettivo del nuovo istituto è superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di una procedura stragiudiziale con la partecipazione di un esperto, che senza sostituirlo – come avverrebbe con la nomina di un commissario – affianca l'imprenditore, a

garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. L'imprenditore, per tutta la durata del percorso, può seguire personalmente le trattative, anche con l'eventuale ausilio dei propri consulenti.

La composizione negoziata punta al **risanamento delle imprese** in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che hanno le **potenzialità necessarie per restare sul mercato**, anche mediante la cessione dell'azienda o di un ramo di essa.

La disciplina riguarda **tutte le imprese iscritte al registro delle imprese**, comprese le società agricole, senza limiti o requisiti dimensionali. Non possono accedere all'istituto le società di fatto, che non sono presenti nel registro delle imprese.

La procedura si apre su impulso dell'imprenditore. La richiesta iniziale va rivolta al segretario generale della Camera di commercio ove si trova la sede legale dell'impresa.

ISTITUZIONE PIATTAFORMATELEMATICA NAZIONALE E NOMINA ESPERTI (ART. 3)

È prevista l'istituzione di una **piattaforma telematica nazionale** per procedere alla composizione negoziata, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che a gesti re la piattaforma dovrà essere il **sistema delle Camere di commercio** attraverso Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo economico.

Viene poi disciplinato il "test online" per l'accesso alla composizione negoziata, in cui deve essere delineato il piano di risanamento: sulla piattaforma dovrà essere disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che conterrà indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. Agli imprenditori dovrebbe essere così permesso di comprendere, in modo semplice e rapido, la sostenibilità del debito accumulato tramite i flussi finanziari futuri, nonché la eventuale reversibilità dello squilibrio finanziario esistente.

Sono specificati aspetti e requisiti relativi all'elenco di esperti che possono intervenire nella procedura. A domanda, nell'elenco possono essere inseriti: gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili; gli iscritti da almeno 5 anni all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno 5 anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono essere inoltre inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di

amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

REQUISITI DI INDIPENDENZA E DOVERI DELL'ESPERTO E DELLE PARTI (ART. 4)

Sono disciplinati i **requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto**, che opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed ha la facoltà di chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie, nonché di avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

Tra le altre cose, l'esperto non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. Per i soggetti con i quali l'esperto sia unito in associazione professionale, essi non devono aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Si è inoltre stabilito di precludere a chi ha svolto l'incarico di esperto di intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno 2 anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E SUO FUNZIONAMENTO (ART. 5)

Viene disciplinata la procedura di accesso alla composizione negoziata della situazione di crisi, definendo il contenuto della domanda in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato. L'esperto nominato potrà accettare o rifiutare l'incarico. In caso di accettazione, dovrà convocare l'imprenditore, al fine di valutare le ipotesi di risanamento e individuare entro 180 giorni una soluzione adeguata. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che viene inserita nella piattaforma e comunicata all'imprenditore.

Si ribadisce che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica e si prescrive il contenuto della stessa al fine di consentire alla commissione incaricata di individuare un esperto dotato della professionalità e delle competenze necessarie. Si tratta di una serie di documenti che definiscono il quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa e serviranno all'esperto per valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento e quindi avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l'impresa.

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. Nel corso della

discussione al Senato si è stabilito che l'esperto **non** possa accettare **più di due incarichi contemporaneamente**.

L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di **risanamento**. In caso di **prognosi positiva**, l'esperto convoca i creditori e le altre parti interessate per la ricerca delle possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall'imprenditore e ritenute percorribili dall'esperto stesso. Viceversa, se l'esperto **non intravede concrete prospettive di risanamento**, ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

Si considera concluso l'incarico dell'esperto se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale. L'incarico può proseguire quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale.

MISURE PROTETTIVE (ART. 6)

Sono disciplinate le **misure protettive** che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata della crisi. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

L'istanza con cui l'imprenditore richiede le misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. Pertanto, a partire dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (non sono inibiti i pagamenti).

Da sottolineare due ulteriori aspetti: il primo è che l'imprenditore è tenuto ad inserire nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento della propria dichiarazione sulla pendenza nei suoi confronti di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza; il secondo riguarda la tutela dei lavoratori che abbiano diritti di credito nei confronti dell'imprenditore, posti in una situazione diversa da quella degli altri creditori: le misure protettive a beneficio dell'imprenditore in crisi, infatti, non valgono rispetto ai diritti di credito dei lavoratori.

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI (ART. 7)

Viene disciplinato il **procedimento di carattere giudiziale**, relativo alle **misure protettive e cautelari**. Si prevede, tra altre cose, che quando l'imprenditore formula

una richiesta di misure protettive, con ricorso presentato lo stesso giorno al tribunale competente, deve chiedere anche la **conferma o** la **modifica di misure già in atto** e, nel caso occorra, anche l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

Stabiliti anche gli atti che l'imprenditore deve presentare insieme al ricorso, si prevede che il tribunale, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, fissi con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Si prevede anche che all'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. La disposizione prevede inoltre l'obbligatorio ascolto di eventuali soggetti terzi nel caso in cui le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidano su loro diritti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, è consentito al giudice di prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può comunque superare i duecentoquaranta giorni.

Sempre tenendo presente la finalità di favorire il buon esito delle trattative, ma anche per evitare che i benefici accordati all'imprenditore in crisi arrechino danni sproporzionati agli interessi dei creditori, si prevede infine che il giudice, su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, possa altresì revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata.

SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI E DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO (ART. 8)

Si prevede che l'imprenditore in situazione di crisi che abbia presentato istanza di misure protettive possa dichiarare che non si applicano nei suoi confronti una serie di obblighi previsti da alcune disposizioni del Codice civile (ad esempio quelle riguardanti i casi di riduzione obbligatoria del capitale per perdite rispettivamente con riguardo alle società per azioni e in relazione alle società a responsabilità limitata o quelle che configurano la riduzione rilevante del patrimonio netto al di sotto del minimo legale quale causa di scioglimento delle società di capitali).

GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DI TRATTATIVE (ART. 9)

Viene disciplinata la **gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative**, con particolare riferimento ai **rapporti tra l'imprenditore**, che conserva la titolarità della gestione ordinaria e straordinaria, **e l'esperto** a lui affiancato.

Tra le altre cose, si stabilisce che in pendenza di trattative la **gestione ordinaria e** straordinaria dell'impresa resta nelle mani dell'imprenditore e che tuttavia, quando sussiste la possibilità di insolvenza, l'imprenditore debba agire in modo tale da evitare pregiudizio al recupero della "sostenibilità economico, finanziaria e

patrimoniale" della sua attività. Inoltre, nel caso in cui nel corso della composizione negoziata risulti che l'imprenditore è insolvente, ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso è tenuto a gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

L'imprenditore è tenuto ad **informare preventivamente l'esperto** del compimento di atti di straordinaria amministrazione o dell'esecuzione di pagamenti non coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. L'**esperto**, nel caso in cui ritenga che gli atti preannunciati possano arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, **può segnalarlo** per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Nel caso in cui, malgrado la sua segnalazione, l'atto venga comunque portato a compimento, l'imprenditore è tenuto ad informare l'esperto, il quale nei successivi dieci giorni deve palesare, qualora ritenga che la scelta dell'imprenditore possa pregiudicare gli interessi dei creditori, il proprio dissenso nel registro delle imprese. Una volta iscritto il proprio dissenso l'esperto deve procedere alla segnalazione al giudice che ha emesso i provvedimenti relativi alle misure protettive o cautelari, cosa che può comportare la possibilità per il giudice di **revocare le misure protettive e cautelari o abbreviarne la durata**.

AUTORIZZAZIONI DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI (ART. 10)

Si prevede una serie di **autorizzazioni speciali** che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura, nonché la possibilità di una rinegoziazione dei contratti. In particolare, se intende contrarre determinati **finanziamenti** prededucibili dall'esterno o dai soci, l'imprenditore in crisi può chiedere al tribunale di dargli un'autorizzazione apposita, previa verifica della funzionalità di queste iniziative rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

All'esperto è riconosciuta la facoltà di invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, sarà il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, a rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda, il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Per evitare possibili pregiudizi per i lavoratori, è esclusa l'applicazione di tale disciplina alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente.

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE (ART. 11)

Sono disciplinate le diverse possibilità di **definizione della procedura**, che vengono individuate, tra le altre, in un **contratto con uno o più creditori**, in una **convenzione di moratoria**, in un **accordo** che produce gli stessi **effetti** di un **piano di risanamento**,

in un accordo di ristrutturazione dei debiti, in un piano di risanamento ma anche nella domanda di concordato semplificato.

CONSERVAZIONE DEGLI EFFETTI (ART. 12)

Sono disciplinati i casi in cui gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi nel periodo del tentativo di composizione negoziale conservano i loro effetti anche a conclusione delle trattative, e si determina in quali condizioni ciò avviene. In particolare, tra le altre cose, gli atti precedentemente autorizzati dal tribunale conservano i loro effetti se successivamente intervengono: un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Sono sottratti ad eventuali azioni revocatorie gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché siano stati coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Viceversa, restano soggetti ad azioni revocatorie gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti in relazione ai quali l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese o se il tribunale ha rigettato l'apposita richiesta di autorizzazione presentata dall'imprenditore.

CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE IN CASO DI GRUPPO DI IMPRESE (ART. 13)

Per far sì che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria, viene introdotta una specifica disciplina per la **conduzione delle trattative** in caso di **gruppo di imprese**, intendendo con questo l'insieme delle società, delle imprese e degli enti (esclusi lo Stato e gli enti territoriali) che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. A tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata: dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Si chiarisce, tra le altre cose, che più imprese che si trovano nelle condizioni indicate, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno ciascuna la sede legale in Italia, possono **chiedere** al Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura **la nomina dell'esperto indipendente**.

MISURE PREMIALI (ART. 14)

Sono disciplinate alcune **misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso** alla **composizione negoziata** da parte dell'imprenditore in crisi, prevedendo: una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; una riduzione delle sanzioni tributarie

per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

SEGNALAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO (ART. 15)

Per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata sono previste norme che affidano all'**organo di controllo societario** il **compito di segnalare all'organo amministrativo** la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina di un esperto per l'avvio della composizione negoziata della crisi. Tale segnalazione deve essere motivata e trasmessa con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione; la segnalazione contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo è tenuto a riferire in ordine alle iniziative intraprese.

COMPENSO DELL'ESPERTO (ART. 16)

Il compenso dell'esperto che può variare da un minimo di 4 mila euro a un massimo di 400 mila euro ed è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati. Tale percentuale è calcolata sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o in mancanza dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o in mancanza sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

IMPRESE SOTTO SOGLIA (ART. 17)

Per quanto riguarda la procedura di composizione negoziata da parte delle **imprese** di minori dimensioni, viene consentito di richiedere l'intervento di un esperto indipendente per cercare di risolvere situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario anche agli imprenditori che, svolgendo di attività di valore relativamente modesto, risultano non soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo.

CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 18)

Introdotto il concordato liquidatorio cosiddetto "semplificato", strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere qualora non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda. In tal caso, entro 60 giorni dalla relazione negativa dell'esperto l'imprenditore può presentare al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale una proposta di concordato per cessione dei beni insieme al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 161 della legge fallimentare, chiedendone

l'omologazione. Il ricorso dovrà essere comunicato al PM e immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede.

DISCIPLINA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (ART. 19)

Sono disciplinate le modalità di **liquidazione del patrimonio**, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni. Il tribunale, contestualmente all'emissione del decreto di omologazione del piano di liquidazione in regime di concordato semplificato proposto dall'imprenditore, nomina **un liquidatore giudiziale**. Se il piano di liquidazione comprende un'offerta da parte di un soggetto intesa al trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, anche prima dell'omologazione, il liquidatore giudiziale è tenuto a verificare se sul mercato siano praticabili soluzioni migliori. Nel caso in cui non ve ne siano, dà esecuzione all'offerta.

MODIFICHE URGENTI ALLA LEGGE FALLIMENTARE (ART. 20)

Si interviene per modificare la Legge fallimentare (Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942), intervenendo principalmente sull'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell'omologazione dell'accordo.

Ulteriori modifiche riguardano il finanziamento della **continuità aziendale** nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione: si prevede che il tribunale possa autorizzare il **pagamento delle retribuzioni** dei lavoratori in relazione a mensilità antecedenti al deposito del ricorso per concordato; si consente la prosecuzione dei **pagamenti dei contratti di mutuo** garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale; si estende a due anni, rispetto al concordato con continuità aziendale, la durata della **moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, eventualmente prevista dal piano di concordato.

Si prevede, inoltre, l'inserimento nella legge fallimentare della disciplina degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa, della nuova disciplina della convenzione in moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati.

MODIFICHE URGENTI AL DECRETO "LIQUIDITÀ" (ART. 21)

All'imprenditore che entro il 31 dicembre 2022 abbia ottenuto accesso al **concordato** "in bianco" o all'accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, si consente un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di aver predisposto un piano attestato di risanamento. A tal fine si modifica il termine previsto, fissato al 31 dicembre 2021 dall'art. 9, comma 5-bis, del decreto "Liquidità" (decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020). Il piano dovrà essere pubblicato nel registro

delle imprese e la documentazione relativa alla pubblicazione dovrà essere depositata in tribunale. Quest'ultimo dovrà verificare la completezza e la regolarità della procedura per dichiarare l'improcedibilità della procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

ESTENSIONE TERMINE ART. 161, DECIMO COMMA, LEGGE FALLIMENTARE (ART. 22)

Ai sensi dell'art. 161, decimo comma, della Legge fallimentare, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato – insieme ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti – riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prescritta entro un termine successivo di sessanta giorni, prorogabili in presenza di giustificati motivi di non oltre sessanta giorni. Ora tale termine viene modificato, stabilendo che esso sia compreso fra sessanta e centoventi giorni e sia prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Tale disposizione si applica fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, quindi fino al 31 dicembre 2021.

IMPROCEDIBILITÀ RICORSI PER RISOLUZIONE CONCORDATO PREVENTIVO E PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DIPENDENTE DA PROCEDURE DI CONCORDATO OMOLOGATO. LIMITI DI ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA (ART. 23)

Prevista fino al 31 dicembre 2021 l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo o per la dichiarazione di fallimento, relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale, omologati in data successiva al 1° gennaio 2019.

Si stabilisce inoltre che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione a talune procedure di composizione negoziata.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPECIFICHE TECNICHE SUI RAPPORTI RIEPILOGATIVI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI (ART. 23-BIS)

Modificato il termine di entrata in vigore delle **specifiche tecniche** sui **rapporti riepilogativi** nelle **procedure esecutive e concorsuali**. Introdotto, tra l'altro, l'**obbligo di deposito telematico** di una serie di **rapporti periodici e finali** nell'ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

AUMENTO RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA ORDINARIA (ART. 24)

Per garantire che l'attuazione della normativa europea relativa alla Procura europea, in virtù della quale sono state attribuite a 20 magistrati le funzioni di procuratore europeo delegato, non privi di risorse di magistratura le procure della Repubblica, viene aumentato di 20 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE DI PAGAMENTO INDENNIZZI PER EQUA RIPARAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (ART. 25)

Previste misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo e delle altre somme dovute sulla base di titoli giudiziali tramite la digitalizzazione.

SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE RISORSE DEL FONDO UNICO GIUSTIZIA (ART. 26)

Si introduce una disciplina derogatoria, valida solo per il 2021, in materia di assegnazione delle risorse del Fondo Unico Giustizia, prevedendo la riassegnazione immediate delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 agli stati di previsione del Ministero della Giustizia e dell'Interno. Tali risorse sono destinate al finanziamento di interventi urgenti volti al superamento dell'emergenza epidemiologica, alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali.

CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI MAGISTRATI ORDINARI (ART. 26-BIS)

Prevista l'adozione di misure urgenti in materia di svolgimento del **concorso per magistrati ordinari**, così da colmare le elevate scoperture di organico del personale di magistratura attraverso l'indizione di un concorso per il **reclutamento di 500 magistrati**.